



98076 S. Agata Militello, _____

Pdc: 1° Mar. Ilo Np. TUMMINIA Luigi – tel. 0941/722821

Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANT'AGATA MILITELLO

A **(VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO)**

Sezione T.A.O.

Indirizzo telegrafico: CIRCOMARE SANT'AGATA MILITELLO

Indirizzo e-mail: ucmilitello@mit.gov.it

Indirizzo PEC: cp-militello@pec.mit.gov.it

Prot. N. 02.03./vedasi stringa protocollo pec - Allegati 04 (quattro)

Argomento: Trasmissione Ordinanza di Polizia Marittima n. 09/2019 del 10 maggio 2019.

*(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)*

PEC/E-MAIL

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione, si trasmette, in allegato, l'Ordinanza di polizia marittima in argomento, emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo **al fine di provvedere all'aggiornamento dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare** emanata per la disciplina delle attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico - balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

I Comuni ed concessionari/titolari di strutture balneari in indirizzo sono invitati, ognuno per quanto di relativa competenza, ad uniformarsi a quanto indicato nel corpo del suindicato provvedimento ordinatorio, avendo cura altresì di utilizzare la nuova predisposta modulistica, più precisamente consistente nella "scheda informativa del servizio di salvamento" (Allegato 3) ed il modulo relativo alla "ceck-list di autoverifica" per le previste dotazioni del servizio di salvamento (Allegato 4).

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Michele ROSSANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

ELENCO INDIRIZZI

- Alla Direzione Marittima
95100 – CATANIA
dmcatania@pec.mit.gov.it
- Alla Capitaneria di Porto
98057 – MILAZZO (ME)
cp-milazzo@pec.mit.gov.it
- All' Ufficio Circondariale Marittimo
98055 –LIPARI (ME)
cp-lipari@pec.mit.gov.it
- Al Commissariato di Polizia
98071 – CAPO D'ORLANDO (ME)
(comm.capodorlando.me@pecps.poliziadistato.it)
- Al Commissariato di Polizia
98076 – S. AGATA MILITELLO (ME)
comm.santagatamilitello.me@pecps.poliziadistato.me
- Al Comando Compagnia Carabinieri
98076 – SANT'AGATA MILITELLO (ME)
tme20838@pec.carabinieri.it
- Al Comando Compagnia Carabinieri
98077 – SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)
tsp29514@pec.carabinieri.it
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza
98071 – CAPO D'ORLANDO (ME)
(me139001@pec.gdf.it)
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza
98076 – S. AGATA MILITELLO (ME)
me1140000p@pec.gdf.it
- All' Ufficio Locale Marittimo
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
lccapodorlando@mit.gov.it
- All' Ufficio Locale Marittimo
98077 –SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)
lccamastra@mit.gov.it
- Alla Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo
98057 – MILAZZO (ME)
(uta_me@pec.territorioambiente.it)
updm.milazzo@regione.sicilia.it

- Alla "Porto Turistico di Capo d'Orlando" S.p.a.
Via Notarbartolo, 35
90141 – PALERMO
(portodicapodorlando@pec.it)
- AI COMUNE
98076- SANT'AGATA MILITELLO (ME)
(protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it)
- AI COMUNE
98070 - ACQUEDOLCI (ME)
(protocollo@pec.comunediacquedolci.it)
- AI COMUNE
98071 - CAPO D'ORLANDO (ME)
(protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it)
- AI COMUNE
98077- SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)
(santostefanodicamastra@pec.intradata.it)
- AI COMUNE
98070 – TORRENOVA (ME)
(protocollo@pec.comune.torrenova.me.it)
- AI COMUNE
98072 - CARONIA (ME)
(caronia@pec.intradata.it)
- AI COMUNE
98079 - TUSA (ME)
(comuneditusa@pec.it)
- AI COMUNE
98070 – REITANO (ME)
(reitano@pec.intradata.it)
- AI COMUNE
98070 - MOTTA D'AFFERMO (ME)
(protocollomotta@pec.it)
- AI COMUNE
98074 –NASO (ME)
(comunenaso@pec.it)
- AI COMUNE
98061 –BROLO ME)
(protocollo@pec.comune.brolo.me.it)
- Alla Ditta "BAYA VERDE"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
(touristworld@pec.it)
- Alla Ditta "LA TARTARUGA"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
(latartarugasrl@pec.it)

- Alla Ditta "DEL SOLE" di DEL SOLE Enzo
98071 – CAPO D'ORLANDO (ME)
enzodelsole@pec.it
- Alla Ditta "HOTEL IL MULINO"
90871 – CAPO D'ORLANDO (ME)
fratelli.galati@legalmail.it
- Alla Ditta "JACK'S BEACH"
90871 –CAPO D'ORLANDO (ME)
cambria.luciano@pec.it
- Alla Ditta "LE SABBIE DI EOLO"
98076 –SANT'AGATA MILITELLO (ME)
alivicasrl@pec.it
- Alla Ditta "LUNA ROSSA"
98076 –SANT'AGATA MILITELLO (ME)
francescasilla@pec.it
- AI Ditta "TAPI' CA BEACH"
98076 –SANT'AGATA MILITELLO (ME)
giangi.srl@pec.team-service.it
- AI Ditta "MIRAMARE"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
dariomiramare@hotmail.com
- AI Ditta "SUMMER SEASON"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
jack-andry@hotmail.it
- AI Ditta "NETTUNO SRL RESIDENCE NETTUNO"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
posta@pec.nettuno.srl
- AI Ditta "MEZZOLIMONE" di Giuseppe BARONE
98079 –TUSA (ME)
gbarone@ecosferaservizi.it
- AI Ditta "Filippo BARBERI"
98079 –TUSA (ME)
barberifrandanisalfilippo@pec.it
- Alla Ditta "ATELIER SUL MARE"
98079 –TUSA (ME)
info@ateliersulmare.it
- AI Ditta "SOTTOLINEABLU"
98070 –TORRENOVA (ME)
russomt@pec.it

- Alla Ditta "DOMINO BEACH"
98070 –TORRENOVA (ME)
(domino2014@pec.it)
- Alla Ditta "DOLCI ACQUE"
98070 –ACQUEDOLCI (ME)
(afoninalada@pec.it)
- Al Ditta "CENTRAL BEACH"
98061 –BROLO (ME)
(rosarionatoli1974@gmail.com)
- Al Ditta "MARACAIBO BEACH"
98061–BROLO (ME)
(info@maracaibobeach.com)
- Alla Ditta "ECOTURISTICA SRL LA MIA VALLE"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
(info@lamiavalle.it)
- Alla Ditta "SUN SICILY di MILONE VITTORIO"
98071 –CAPO D'ORLANDO (ME)
(vittoriomilone@pec.it)
- Alla Ditta "COSTA AZZURRA"
98061 –BROLO (ME)
(amministrazione@vacanzemare.it)
- Alla Ditta "NAUTILUS"
98061 –BROLO (ME)
(calogerocrino@gmail.com)
- Alla Ditta "NORDSUD"
98061 –BROLO (ME)
(info@creperianordsud.it)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - SANT'AGATA MILITELLO

Via Cosenz, n. 80 - Telefax 0941/722821 - Numero Blu 1530
 e-mail: ucmilitello@mit.gov.it – P.E.C.: cpmilitello@pec.mit.gov.it
 sito web: www.guardiacostiera.gov.it/sant-agata-di-militello

ORDINANZA N.09/2019

“ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sant'Agata Militello:

- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo e la deroga all'uopo prevista dall'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n.172;
- VISTA** la Legge n. 147/1989 recante la *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione”* e il relativo Regolamento di attuazione approvato il DPR n. 662/1994;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico”*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *“In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo”*;
- VISTO** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. n. 455/1946 con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- VISTI** il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 recante il *“Codice sulla Nautica da Diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CEE, a norma dell'art. 6 della legge 08.07.2003 n.172”* ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Ministeriale del 29.07.2008, n. 146;

- VISTA la circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02.05.2001 recante linee guida per la redazione dei testi normativi;
- VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 (così come modificato dal Decreto Ministeriale 15.07.1974), rubricato *“Disciplina dello sci nautico”*;
- VISTE le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* (di cui, da ultimo, la n. 193/2015) nelle quali si dispone, tra l'altro, che i Capi di Compartimento Marittimo provvedano ad emanare apposita Ordinanza di Polizia Marittima per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla *costa*, con particolare riferimento alla *distanza dalla costa*, oltre il limite della acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge;
- VISTE le più recenti linee di indirizzo emanate dal Comando Generale per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio prot. n. 62711 in data 28.05.2015) nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- VISTA la Circolare del Comando Generale prot. n. 82/22468 del 3 aprile 2002 con cui è stata trasmesso una Ordinanza *standard* di Sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- VISTE le Circolari del Comando Generale prot. n. 30387 del 28.06.2005 e prot. n. 31678 del 30.03.2006 recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *“...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo.”*;
- VISTA la Circolare del Comando Generale prot. n. 34660 del 07.04.2006 recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;
- VISTA la Circolare del Comando Generale prot.n. 36855 del 13.04.2006 inerente l'utilizzo di salvagenti tipo *“flotter”* e *“a ferro di cavallo con maniglie bodyguard”*;
- VISTA la Circolare del Comando Generale prot. n. 13413 del 08.02.2007 nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *“istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore”*;
- VISTA la Circolare del Comando Generale prot. n. 40802 del 13.05.2013 inerente *“l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile”*;

- VISTA la Circolare del Comando Generale prot. n. 91792 del 24.10.2013 inerente l'opportunità di un'azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare *"...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità..."*;
- VISTE la circolare del Comando Generale prot. n. 29121 del 29.03.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. n. 13917-P-20 del 20.05.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica..."* prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"Saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTA la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la *"Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane"*;
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio ed Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana recante le norme di utilizzo delle spiagge e delle strutture balneari e il D.D.G. n. 707/2010 che ne estende l'applicazione indistintamente a tutti il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto Dirigenziale del 19 marzo 2019 emanato dal Dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana *"Stagione Balneare 2019"* recante gli specchi acquei interdetti alla balneazione e i limiti temporali della Stagione Balneare 2019 (1 maggio – 31 ottobre);
- VISTA la propria ordinanza n. 08/2018 del 28.05.2018 relativa alla *"approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di noleggio e locazione di natanti da diporto nel circondario marittimo di Sant'agata Militello"* disciplina l'esercizio, la locazione ed il noleggio di natanti da diporto;
- VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 05/2016 del 01 giugno 2016;
- VISTA la propria Ordinanza n. 33/2013 del 25.11.2013 che disciplina *l'esercizio delle attività di immersione subacquee effettuate da privati a scopo turistico - sportivo, nonché le attività d'immersione subacquee organizzate o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi*;
- VISTA l'Ordinanza emanata dal Compartimento Marittimo di Milazzo, n. 30/2012 del 26/06/2012, avente ad oggetto i limiti di navigazione dalla costa per unità a motore;

- VISTA l'Ordinanza emanata dal Compartimento Marittimo di Milazzo, n. 31/2012 del 26/06/2012, disciplinante l'utilizzo degli acquascooter, delle tavole da vela, dei natanti a traino e altri mezzi simili;
- VISTA l'Ordinanza emanata dal Compartimento Marittimo di Milazzo, n. 59/2012 del 28/09/2012, che modifica ed integra le precedenti Ordinanze n. 30/2012 e n. 31/2012;
- VISTA la nota prot. n. 3903 datata 13 maggio 2015 dell'Ufficio Locale Marittimo di Capo d'Orlando;
- VISTA la nota prot. n. 8404 datata 16 maggio 2016 del Comune di Brolo (ME);
- VISTO la sentenza Cass. 15.02.2011, n. 3713, *"...Pertanto, la norma dell'art. 1164 CN, che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche."*;
- RAVVISATA la necessità di aggiornare e sostituire la propria Ordinanza n° 05/2016 del 01/06/2016 e di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo;

O R D I N A

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti.

2. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del circondario marittimo di Sant'Agata Militello deve informare immediatamente la Capitaneria di porto- Guardia Costiera di Sant'Agata Militello (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 0941 722821 (centralino) oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

Articolo 2 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico - balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

2. Per attività marittime (Strutture attrezzate) si intende un esercizio posto su di un'area demaniale marittima o privata dove il concessionario/titolare della struttura balneare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare anche di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

3. Le zone di costa destinate alla balneazione sono quelle con strutture balneari o individuate dal comune come "Spiagge libere". In tutto il rimanente litorale la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

4. Salvo diversa e specifica indicazione la presente Ordinanza si applica durante la *stagione balneare* così come definita dalla Regione Siciliana¹ e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

- Zona di mare antistante il litorale compreso fra i comuni di Tusa, Motta d'Affermo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Caronia, Acquedolci, Sant'Agata Militello, Torrenova, Capo d'Orlando, Naso e Brolo – ricompresa complessivamente tra la foce del Fiume Pollina (Tusa) e quella del torrente S'Angelo di Brolo (Brolo).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

PT.1. ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

PT.2. COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

PT.3. CONCESSIONARIO/TITOLARE DELLA STRUTTURA BALNEARE

Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture attrezzate destinate alla balneazione, anche con ingresso gratuito (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere

¹ Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 citato in premessa, come modificato dal D.D.G. del 19.3.2019 (Stagione Balneare 2019) dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana: dal 1 maggio – 31 ottobre.

attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici o sociali), insistenti sul demanio marittimo o in area privata ubicata sulla costa.

PT.4. COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi.

PT.5. DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

PT.6. FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area dove ricade la struttura balneare.

PT.7. PICCOLI NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore e simili.

CAPO II

LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 4 – Zona di mare riservata ai bagnanti

1. La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla *costa* e di 100 metri dalle *coste a picco*, così come definite all'articolo 3, punto 4, negli orari **dalle ore 09:00 alle ore 19:00**, definiti dal competente Servizio Regionale², è destinata esclusivamente alla balneazione.

² Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 citato in premessa, come modificato dal D.D.G. del 19.3.2019 (Stagione Balneare 2019) dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana: dal 1 maggio – 31 ottobre.

Articolo 5 – Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti

1. All'interno della zona di mare di cui all'articolo 4, i *titolari delle strutture balneari* ed i comuni per le spiagge libere (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16) assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- a) La zona di mare riservata ai *bagnanti* (articolo 4) è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di *costa* a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del *fronte mare* (comunque in numero non inferiore a 2). Se il *fronte mare* è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli rossi: limite acque riservate alla balneazione - *Red buoys: safe water limit for swimming* - *Bouées de couleur rouge: limite des eaux réservées uniquement à la baignade*”.

- b) Il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla *costa* dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla *costa*, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, co. 3, con la seguente dicitura: “Gavitelli bianchi: limite acque sicure (1,6 mt di fondale) – *White buoys: safe water limit (depth 1.60 metres)* - *Bouées de couleur blanc: limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre)*.”

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura “**ATTENZIONE – PERICOLO – ALTI FONDALI** - *balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto* - **WARNING - DANGER** - *deep water swimming not suitable for unaccompanied children and inexperienced swimmers* - **ATTENTION - DANGER – EAU PROFONDE** – *la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés*”;

- c) I corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui all'articolo 15.

Articolo 6 – Divieti particolari per le unità navali

1. Sono vietati, durante l'orario destinato alla balneazione (**dalle ore 09:00 alle ore 19:00**) il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boats*, tavole a motore

e simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla *costa* e a 100 metri dalle *coste a picco*. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

1.1.I suddetti divieti sono estesi, senza alcuna distanza dalla costa, nei seguenti tratti di mare:

- a) zona di mare racchiusa tra il lungomare “L. Rizzo” e lo Scoglio di Brolo. L'area interdetta è rappresentata da un triangolo il cui vertice nord è posto sullo scoglio di Brolo (*Lat. 38°09'53,87" Nord - Long. 014°49'32,15" Est*) e gli altri due vertici sulla spiaggia antistante la Via Sottogrotte, lato Ovest (*Lat. 38°09'38,45" Nord - Long. 014°49'30,10" Est*) e la strada di collegamento tra il Lungomare e la Via On. Germanà – La Cicala, Lato Est (*Lat. 38°09'42,07" Nord' - Long. 014°49'42,46" Est*) come meglio rappresentato nella planimetria, che è parte integrante della presente ordinanza (allegato 1). Lo specchio acqueo interdetto, dovrà essere opportunamente segnalato e delimitato a cura del Comune di Brolo al fine di garantire il suddetto divieto di transito e la sicura balneazione;
- b) zona di mare racchiusa tra gli “*Scogli delle Formiche*” e via Andrea Doria del Comune di Capo d'Orlando. L'area interdetta è rappresentata da un poligono i cui vertici hanno le coordinate di seguito elencate, come meglio rappresentato nella planimetria che è parte integrante della presente ordinanza (allegato 2):

	latitudine	longitudine
A	38°09'49"N	014°44'23"E
B	38°09'50"N	014°44'24"E
C	38°09'53"N	014°44'30"E
D	38°09'46"N	014°44'38"E
E	38°09'41"N	014°44'33"E

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:

- a) le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n.470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- b) i *piccoli natanti senza propulsione meccanica* (vedasi definizione all'articolo 3, pt.7);
- c) tutte le unità esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 15).

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai *bagnanti* presenti. Le unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

4. Le moto d'acqua hanno l'obbligo di navigare a non meno di 400 metri di *distanza dalla costa*.

5. Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto n. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

6. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza relativamente alla navigazione da diporto si rimanda alle norme ed alle Ordinanze vigenti in materia (di cui si allega stralcio).

Articolo 7 – Limiti alla navigazione entro 1000 metri dalla costa

1. Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 100 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

2. Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 6, comma 2, lett *a*), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 8 – Divieti ed obblighi a carico dei bagnanti

1. La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:

- a) all'interno dei porti fino a 200 metri misurati dall'imboccatura e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico ove esistenti;
- b) fuori dai Porti, in prossimità di punti d'ormeggio, passerelle, campi boe, moli fissi o galleggianti (se utilizzati da unità navali di qualsiasi natura) e dagli scivoli/rampe/scali di alaggio (durante l'utilizzo), per una distanza di 50 metri;
- c) nelle rade/zone di ancoraggio;
- d) a meno di 200 metri dalle navi militari e mercantili (commerciali) alla fonda di questo Circondario Marittimo;
- e) all'interno dei corridoi di lancio conformi ed opportunamente segnalati;
- f) a meno di 10 metri dalle unità che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 6, comma 2, lett. *a*);
- g) in corrispondenza delle foci dei Fiumi e dei Torrenti fino a 100 metri dalla *costa*;
- h) a meno di 200 metri da insediamenti industriali che prelevano/scaricano acqua in mare. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell'inizio del divieto;
- i) in tutte le altre zone di mare che risultano interdette alla balneazione in forza di Ordinanze emanate da questa Autorità Marittima;

j) a meno di 200 metri da impianti di itticoltura e mitilicoltura;

k) Nelle zone di mare interdette alla navigazione in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, dalle competenti Autorità Comunale. A tal fine, **i Sigg. Sindaci dei citati Comuni rivieraschi sono pregati di apporre idonei cartelli monitori.**

2. I nuotatori, fuori dalle acque riservate alla balneazione, utilizzano i segnalamenti previsti per le attività subacquee o indossano una calottina rossa.

3. Fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste a picco sul mare e delle falesie è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:

a) A meno di 10 metri dal ciglio;

b) A meno di 10 metri dal piede, alla base, e comunque in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato.

CAPO III

EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 9 - Servizio di salvamento - generalità

1. I Concessionari/*titolari delle strutture balneari* e i Comuni *nelle spiagge libere* hanno l'obbligo di assicurare il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

2. L'accordo fra diverse strutture balneari per il servizio di salvamento, come da allegato 3, è preventivamente comunicato all'Autorità Marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.

3. Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.

4. Ai fini di cui al comma 3, i *concessionari/titolari delle strutture balneari* e i Comuni (fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16) sottoscrivono una dichiarazione come da allegato 3. La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche al personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti intercorse dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvataggio.

5. In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli *assistenti bagnanti* dipendenti, il *titolare della struttura balneare* è responsabile di informare tempestivamente la Guardia Costiera dell'evento a mezzo telefono. In caso di redazione del rapporto di incidente (comunque chiamato) previsto

dall'associazione che ha emesso il titolo di abilitazione dell'assistente, lo stesso viene trasmesso all'Autorità Marittima senza ritardo e comunque entro 24 ore.

6. Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art.3, co.1, pt.1).

L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità Marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 10 - Servizio di salvamento - assistenti bagnanti

1. Il servizio all'interno delle strutture balneari è assicurato contemporaneamente da non meno di due *assistenti bagnanti* fino a 160 metri di *fronte mare*. Se il *fronte mare* è superiore, è impiegato un ulteriore *assistente bagnanti* ogni 80 metri o frazione³.

2. Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare con personale distinto da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i *Titolari della struttura balneare* curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.

3. Gli assistenti *bagnanti* di cui al comma 1 non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni o in luoghi diversi da quelli di competenza come indicati all'articolo 13, co.2, lett.a). Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un *assistente bagnanti*.

Articolo 11 - Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

1. Le postazioni degli assistenti *bagnanti* sono realizzate, a cura dei *titolari delle strutture balneari*, su idonee piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 2 metri, sormontate da un ombrellone di colore rosso e collocate in prossimità della battigia ed in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza.

2. Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti *bagnanti*, su disposizione del *titolare della struttura balneare* o dell'Autorità Marittima una delle seguenti bandiere:

a) bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;

³ Ad esempio:

- da 160 a 239 metri di fronte mare sono impiegati 3 assistenti bagnanti;
- da 240 sino a 319 metri di fronte mare sono impiegati 4 assistenti.

- b) bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine e obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
- c) bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'*assistente bagnanti*.

3. Presso ogni struttura balneare sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), indicanti il significato dei gavitelli di cui all'articolo 5, co.1, lett. a)/b) e delle bandiere di segnalazione di cui al comma 2 con le diciture elencate di seguito:

- bandiera bianca: tempo buono e regolare attivazione della postazione - *white flag: good weather conditions, lifeguard on duty - Drapeau blanc: beau temps et surveillance assurée.*”;
- bandiera rossa: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili - *red flag: danger, for swimming due to bad weather and/or sea conditions or no lifeguard on duty. No boating and no use of rubber dinghies; no hiring of rafts, pedal boats, windsurf boards or similar – Drapeau rouge: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse*”;
- bandiera gialla: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni - *yellow flag: strong wind. It is forbidden to have beach umbrellas open - Drapeau jaune: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols*”.

4. Ogni postazione di *assistente bagnanti* è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

- a) 1 binocolo;
- b) 1 maschera e snorkel;
- c) 1 paio di pinne da salvamento (o mezze pinne);
- d) 1 megafono funzionante;
- e) 1 rullo, fissato su palo alla terra ferma, con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un *rescue can* o un *rescue tube*;
- f) un casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa).

Articolo 12 - Mezzo nautico adibito al salvataggio

1. Presso ogni struttura balneare è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio, di colore rosso, recante su entrambi i lati la scritta "salvataggio" o simili. L'unità in nessun caso è destinata ad altri usi.

2. Il mezzo è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.

3. Il pattino, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuto sempre armato (con remi e scalmi) ed è dotato di:

- a) un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- b) un mezzo marinaio/gaffa;
- c) un'ancora.

4. È data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola a terra presso la postazione di salvataggio alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
- c) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
- d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
- e) la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
- f) durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato).

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza dalla costa della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

Articolo 13 – Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

1. L'assistente bagnanti, a norma dell'art. 359 C.P., nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni (come disposto con Sentenza n°13589 datata 12.06.2006 della Suprema Corte di Cassazione)

2. L'*assistente bagnanti*, fatti salvi gli obblighi in capo ai *titolari delle strutture balneari*, rispetta le seguenti prescrizioni rispondendo personalmente delle violazioni⁴:

- a) staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 10, co.3;
- b) porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
- c) indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "salvamento" o simili con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;
- d) posiziona le dotazioni di cui all'articolo 11 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 12;
- e) issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 11.
- f) Vigila che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera.

Articolo 14 – Altre dotazioni della struttura balneare

1. Ogni stabilimento balneare, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotato di:

- a) salvagente anulare di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare in concessione, sulla battigia. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di cima di salvataggio tipo galleggiante su rullo munita di cinture o bretelle.
- b) idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente;

⁴ In solido con il *titolare della struttura balneare* o con il Comune per il servizio erogato sulle spiagge libere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge nr.689/1981.

c) apposito locale adibito al pronto soccorso presso cui è disponibile:

- una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, anche di tipo portatile, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
- 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna, munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini;
- un saturimetro arterioso;
- 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini (misure 2-3-4);
- una pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- 1 barella;
- un pallone di ventilazione autoespansibile “ambu” corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (misure 1-2-3-4-5);

2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semiautomatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità. Se tale facoltà viene esercitata, i concessionari hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti.

3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita al momento del controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

Articolo 15 - Corridoi di lancio

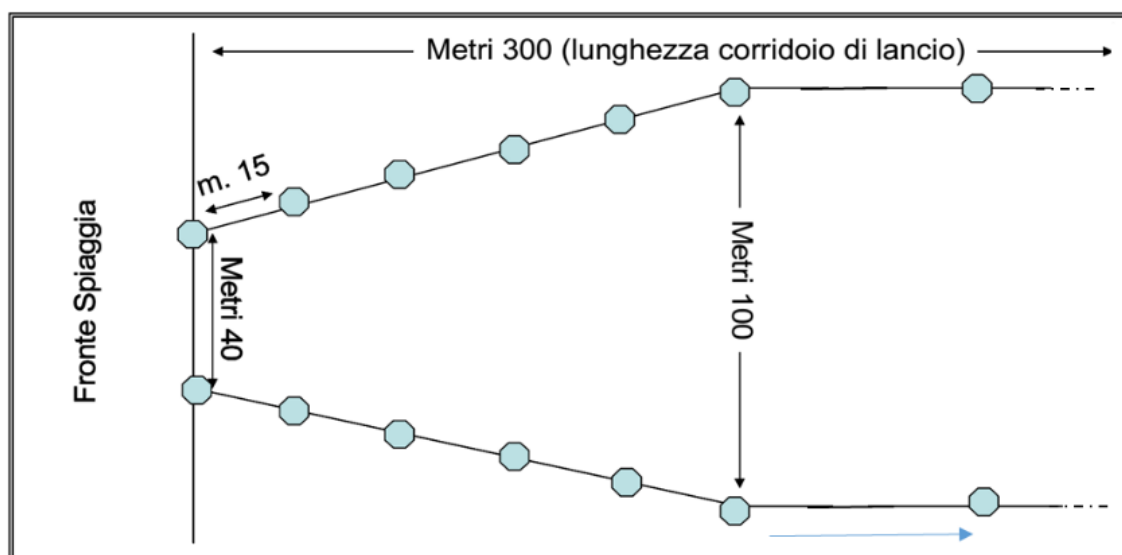
1. I corridoi di lancio sono aree, posizionate perpendicolarmente alla *costa*, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.

2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:

- a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*);
- b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di *distanza dalla costa* e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;

- c) segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
- d) Segnalazione sulla *costa* con cartello idoneo riportante la dicitura “*corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area - reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite*”.

3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf*, hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della *costa* e non inferiore a 100mt alla distanza di 100mt dalla *costa*, come da schema esemplificativo sotto-riportato. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla *costa*.



4. Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi

5. E' fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

6. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:

- a) *titolari delle strutture balneari*, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- b) *Titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving da/per spiagge e/o isole*, per finalità turistiche, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'Ordinanza sul noleggio/locazione (di cui si allega stralcio).

Articolo 16 – Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

1. I Comuni costieri, sulle spiagge libere (*costa*, art.3, pt.2), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).

2. I Comuni, se non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 5, co.1, lett. a)-b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

- *balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – Swimming not safe. No lifeguard - Baignade dangereuse pour le manque de service de secours appropriée;*
- *limite acque interdette alla navigazione non segnalato – Safe water boundary not marked - Limite les eaux interdits à la navigation non signalée;*
- *limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – Safe water limit (depht 1,60 meters) not marked - Limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée;*

I Comuni verificano l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione.

3. I comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori.

4. I comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 8 (pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE 1 – Altri divieti

Articolo 17 - Disposizioni particolari per la pesca

1. Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana⁵ per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. nr.1639/68.

⁵ Al momento della emanazione della presente Ordinanza trattasi del D.D.G. n.476/2007 citato in premessa, come modificato dal D.D.G. del 19.3.2019 (Stagione Balneare 2019) dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana: dal 1 maggio – 31 ottobre.

2. È vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca dalla *costa* o da natanti all'interno dell'area riservata alla balneazione. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite Ordinanze.

3. E' vietato attraversare l'area riservata alla balneazione con fucile subacqueo carico (anche se in immersione).

4. Per l'intero anno solare la pesca è vietata nelle zone dove vige il divieto di balneazione a norma dell'articolo 8 ad esclusione del punto j).

Articolo 18 – Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

1. Nel corso della *stagione balneare* è inoltre vietato:

- a) decollare/atterrare sulla *costa* e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uopo specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi simili;
- b) sorvolare le spiagge e la zona riservata fino a 1000 metri dalla *costa* con qualunque tipo di aeromobile a quota inferiore a 300 piedi (1000 metri).

SEZIONE 2 – Divulgazione e norme procedurali

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 05/2016 citata in premessa. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

Articolo 20 - Obbligo di affissione

1. La presente Ordinanza è esposta dai *titolari delle strutture balneari* all'ingresso delle strutture turistico-balneari, delle strutture destinate alla nautica da diporto ed all'interno dei negozi di articoli di pesca e nautico-sportivi siti nei Comuni del Circondario Marittimo, a cura dei responsabili, in formato 70 x 100 cm. Gli stabilimenti balneari devono riportare, altresì, apposita cartellonistica informativa recante i numeri di pronto intervento e soccorso nonché il significato delle bandiere esposte.

Articolo 21 - Sanzioni e diffide

1. In caso di violazione di una delle prescrizioni di cui al Capo III, il Concessionario/*titolare della struttura balneare*, fatte salve le sanzioni previste, viene diffidato a:

- a) adottare tutte le misure necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza con immediatezza;
- b) issare la bandiera rossa sulla postazione del bagnino sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, saranno puniti a norma dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171 del 18/07/2005 come integrato dal D.Lgs n.229/2017), nonché ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e, per quanto applicabili, ai sensi del D.lgs. 04/2012 del 09/01/2012 in materia di pesca.

Sant'Agata Militello, 10 maggio 2019

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP) Michele ROSSANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
--

Allegato 1 all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 09/2019 del 10.05.2019

INTERDIZIONE ZONA DI MARE RACCHIUSA TRA IL LUNGOMARE "LUIGI RIZZO" E "LO SCOGLIO DI BROLO" DEL COMUNE DI BROLO (ME)



INTERDIZIONE ZONA DI MARE RACCHIUSA TRA GLI "SCOGLI DELLE FORMICHE" E VIA ANDREA DORIA DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME)



Allegato 3 all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 09/2019 del 10.05.2019

Scheda informativa servizio di salvamento

(da compilare prima dell'apertura dello stabilimento balneare o comunque prima dell'erogazione del servizio di salvamento)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente a _____ in via _____

QUADRO A SOGGETTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>(barrare la casella corretta)</i>	☐ titolare della Concessione Demaniale (Licenza) nr. _____ / _____ quale titolare della società _____, per l'esercizio di uno stabilimento balneare sito nel comune di _____ in via _____, fronte mare pari a mt. _____ (art.2, pt.6, dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare); Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____
	☐ funzionario del comune di _____ con il ruolo di _____ per la postazione presente nella spiaggia libera del litorale di competenza; Numero telefonico (fisso o mobile) di pronta reperibilità per il servizio di salvamento _____

comunica, di seguito, i dati degli assistenti ai bagnanti impiegati presso lo stabilimento nel corso della stagione balneare 20, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

QUADRO B DATI ASSISTENTI BAGNANTI <i>Ordinare l'elenco in funzione della costanza di impiego: per primi sono indicati gli assistenti impiegati in maniera fissa o comunque più frequentemente (anche in bassa stagione).</i>	
1. nome: _____, nato a _____	
il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____	
nr. _____ con scadenza in data _____,	
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario <i>(barrare la casella);</i>	
2. nome: _____, nato a _____	
il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____	
nr. _____ con scadenza in data _____,	
tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario <i>(barrare la casella);</i>	

3. nome: _____, nato a _____

il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____

nr. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

4. nome: _____, nato a _____

il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____

nr. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

5. nome: _____, nato a _____

il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____

nr. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

6. nome: _____, nato a _____

il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____

nr. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

7. nome: _____, nato a _____

il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____

nr. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

8. nome: _____, nato a _____

il _____ cell. _____, brevetto rilasciato da _____

nr. _____ con scadenza in data _____,

tipo di impiego ☐ fisso ☐ saltuario (*barrare la casella*);

Luogo della sottoscrizione

In Fede

Allegato 4 all'Ordinanza di Sicurezza balneare - scheda informativa servizio di salvamento

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 09/2019 del 10 MAGGIO 2019
DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SANT'AGATA MILITELLO

Check-List autoverifica

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 20 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dal competente assessorato regionale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	☐ SI	☐ NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare. <i>(art. 5, co. 1 lett. a), dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt., profondità pari a 300 mt. dalla costa – delimitato da gavitelli gialli o arancione collegati da sagola galleggiante distanziati ad intervalli di 15 mt. nei primi 100 mt. e successivamente ad intervalli di 50 mt., segnalato all'imboccatura a largo con bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione e a terra con cartello idoneo. <i>(art. 15, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancora, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 12, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
6	Segnalamenti nella Zona di mare riservata ai bagnanti e limite acque sicure. <i>(art. 5, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
7	una cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa vigente, 2 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore a due litri ciascuna, munite di riduttore di pressione completa di selettore di flusso con regolazione litri/minuto, maschera per ossigenoterapia monouso per adulti e per bambini; Saturimetro arterioso; 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini; pocket-mask per respirazione bocca – naso – bocca; 1 barella; Un pallone di ventilazione autoespansibile “ambu” corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti; <i>(art. 14 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
8	una postazione degli assistenti ai bagnanti su piattaforme sopraelevate di almeno 2 mt. rispetto al livello del mare sormontata da un ombrellone di colore rosso collocato in prossimità della battigia tale da permettere la migliore visibilità dello specchio acqueo di competenza con apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 11, commi 1 e 2 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO
9	N. 2 assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) in servizio contemporaneo fino a 160 mt. di fronte mare N.1 assistente ai bagnanti per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. <i>(art. 10 dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	☐ SI	☐ NO

10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: N.1 binocolo; n.1 maschera con snorkel, un paio di pinne da salvamento o mezze pinne; N. 1 megafono, N.1 rullo fissato su palo alla terra ferma con mt.200 di sagola galleggiante all'estremità della quale è assicurato un salvagente anulare o un rescue can o un rescue tube, N°1 casco di protezione, calzature antiscivolo (solo in caso di costa rocciosa); (art. 11 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 14 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
12	Esposizione dell'ordinanza di sicurezza balneare, di apposito cartello riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e i significati delle bandiere esposte. (art. 20, dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera. (art. 13, co. 2 lett. f) dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO
14	comunicazione personale preposto al servizio di salvamento, utenza telefonica dello stabilimento per la pronta reperibilità. (art. 9 co,4 dell'ordinanza di sicurezza balneare)	☐ SI	☐ NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____
dal Comune di _____ Estensione del fronte mare mt. _____.
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____ / ____ / ____.
Gestione _____.
Data _____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-